

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 806 del 06 giugno 2017

**Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della Croce Sanitas s.r.l. con sede legale a Grezzana (VR), Via Nicolò Marcozeni, 8 e sede operativa principale a Pastrengo (VR), Via Dell'Artigiano, 2. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla Croce Sanitas s.r.l. con sede legale a Grezzana (VR), Via Nicolò Marcozeni, 8 e sede operativa principale a Pastrengo (VR), Via Dell'Artigiano, 2, struttura già provvisoriamente accreditata per l'attività di trasporto con deliberazione n. 1095 del 18.8.2015.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di accreditamento prot. reg. n. 47177 dell'8/2/2016;

visita di verifica in data 13/9/2016, prot. reg. n. 355891 del 21/9/2016 dell' ex Azienda Ulss n. 20 di Verona (ora Azienda Ulss n. 9 Scaligera);

parere CRITE del 21/2/2017.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con la Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, la Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità del servizio, ha esteso l'istituto dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, introdotto dalla Legge Regionale n. 22 del 16/8/2002, anche all'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Al fine di dare attuazione a tale norma, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 179 del 27/2/2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che avevano svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie e che risultavano, pertanto, "provvisoriamente accreditati" allo svolgimento di tale attività. Successivamente, con la deliberazione n. 1095 del 18/8/2015 ha prorogato ed integrato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati ed ha definito le disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. Infine, con la deliberazione n. 1515 del 29/10/2015, ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della citata Legge Regionale n. 26/2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Premesso quanto sopra, la Croce Sanitas s.r.l. con sede legale a Grezzana (VR), Via Nicolò Marcozeni, 8 e sede operativa principale a Pastrengo (VR), Via Dell'Artigiano, 2 è stata autorizzata ad esercitare l'attività sanitaria di soccorso e trasporto con ambulanza con decreto n. 124 del 23/12/2009 dell'allora Segretario Regionale Sanità e Sociale (ora Direttore Generale Area Sanità e Sociale) ed è stata provvisoriamente accreditata per l'attività di trasporto con deliberazione n. 1095 del 18.8.2015.

Con nota del 28/9/2015 la struttura ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di soccorso e trasporto con ambulanza con la dichiarazione sostitutiva attestante che la struttura, le sedi ed i mezzi in uso non hanno subito variazioni di tipo strutturale, impiantistico, tecnologico ed organizzativo e che è mantenuto il possesso dei requisiti accertato in sede di rilascio dell'autorizzazione.

In data 8/2/2016 prot. reg. n. 47177 la stessa ha presentato domanda di accreditamento istituzionale per l'attività di trasporto con estensione al soccorso con ambulanza, trasmessa contestualmente all'ex Azienda Ulss n. 20 di Verona (ora Azienda Ulss n. 9 Scaligera) e depositata agli atti del presente procedimento.

L'ex Azienda Ulss n. 20 di Verona (ora Azienda Ulss n. 9 Scaligera), in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, ha istituito il "Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)" per la verifica dei requisiti di cui alla deliberazione n. 1515 del 29/10/2015, secondo le procedure di cui alla Legge Regionale n. 22/2002; l'accertamento eseguito dal GTM in data 13/9/2016 si è concluso con il parere positivo con prescrizione.

L'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si è concluso con parere positivo con la seguente prescrizione:

- 3.3.3: completare la dotazione delle ambulanze di soccorso avanzato entro 6 mesi

Nella seduta del 21/2/2017 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha svolto l'analisi coordinata e multidisciplinare del citato rapporto dell'ex Azienda Ulss n. 20 di Verona (ora Azienda Ulss n. 9 Scaligera), concludendo quindi l'esame con il parere favorevole con prescrizione.

Tutto ciò premesso si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, alla Croce Sanitas s.r.l. con sede legale a Grezzana (VR), Via Nicolò Marcozeni, 8 e sede operativa principale a Pastrengo (VR), Via Dell'Artigiano, 2, struttura già provvisoriamente accreditata per trasporto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTE le Leggi Regionali n. 22 del 16/8/2002 e n. 26 del 27/7/2012;
- VISTE le Deliberazioni n. 2501 del 6/8/2004, n. 1080 del 22/5/2007, n. 838 dell' 8/4/2008, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 1095 del 18/8/2015, n. 1515 del 29/10/2015 e n. 2174 del 23/12/2016;
- VISTO il parere espresso dall'ex Azienda Ulss n. 20 di Verona (ora Azienda Ulss n. 9 Scaligera), prot. reg. n. 355891 del 21/9/2016;
- VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 21/2/2017;
- VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di accreditare con prescrizione la Croce Sanitas s.r.l. con sede legale a Grezzana (VR), Via Nicolò Marcozeni, 8 e sede operativa principale a Pastrengo (VR), Via Dell'Artigiano, 2, struttura già provvisoriamente accreditata, per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dall'ex Azienda Ulss n. 20 di Verona (ora Azienda Ulss n. 9 Scaligera) in data 13/9/2016;
2. di incaricare l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera di verificare l'ottemperanza alla suddetta prescrizione da parte della Croce Sanitas s.r.l.;
3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/2002;
5. di dare atto che l'Azienda Ulss dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
9. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

- rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.